

## **RICORSO PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI**

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l'illegitimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge 214/2011, nella parte in cui limitava la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ai soli trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

A seguito della sentenza, l'art. 1 del D.L. 65/2015, convertito in Legge 109/2015, ha disposto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012/2013 sarà corrisposta nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra tre e quattro volte il trattamento minimo Inps; del 20% per i trattamenti pensionistici compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps; del 10% per i trattamenti pensionistici compresi tra cinque volte e sei volte il predetto trattamento minimo.

La medesima legge ha peraltro stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012/2013 sarà riconosciuta nella misura del 20% delle aliquote sopra indicate per gli anni 2014/2015 e nella misura del 50% delle medesime aliquote a decorrere dall'anno 2016.

Nessuna rivalutazione automatica sarà invece corrisposta ai titolari di trattamento di pensione superiore a sei volte il trattamento minimo Inps.

Orbene, le previsioni della citata L. 109/2015 si palesano contrarie al principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali intese come retribuzione differita, riveniente dagli artt. 36 e 38 della Costituzione ed ai principi affermati dalla predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

Appare dunque possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte dei Conti regionale per gli ex dipendenti pubblici mentre gli ex dipendenti del privato dovranno proporre ricorso dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente (giudice del luogo di residenza), anche per sollevare la questione di costituzionalità della legge 109/2015.

**Possono partecipare al ricorso sono tutti i pensionati del pubblico e privato impiego.**

**E' possibile ritirare presso la sede sindacale provinciale o le sedi territoriali di Aversa, Caiazzo e Mondragone l'istanza diffida da inviare all'INPS.**

**Si attenderà fino al 31 dicembre un'eventuale risposta dell'INPS (che sicuramente non arriverà) per produrre ricorso alla Corte dei Conti dove non è previsto il versamento per il contributo unificato.**